



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# IL RUOLO DELL'ESPERTO NELLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI E NEL GIUDIZIO DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

**POGGI & ASSOCIATI**

**Giambattista Poggi**

[gb@studiogbpoggi.it](mailto:gb@studiogbpoggi.it)

**Genova, li 14/02/2022**

- L'art.10, comma 2, D.L. n. **118/2021** prevede la possibilità che l'esperto possa **invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti** ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta **eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2.**
- **La capacità di azione e di «mediazione» dell'esperto è ben più ampia di quella del giudice** (potendo estendersi anche ad aspetti inerenti, ad es., alla futura stipulazione di rapporti contrattuali)
- In mancanza di accordo, **su istanza dell'imprenditore, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente,** il Tribunale può **rideterminare in via equitativa i contenuti del contratto**
- Riconducibilità della norma all'**art. 1374 cod.civ.** «integrazione del contratto - "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, **secondo gli usi e l'equità**"
- Sono espressamente **esclusi i contratti di lavoro dipendente**

- **Il Tribunale può rideterminare equamente le condizioni del contratto, a condizione che ciò avvenga: i) per il periodo strettamente necessario e che, ii) si tratti di misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale**
- In caso di accoglimento della domanda il Tribunale **assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo senza specificare se di natura monetaria**
- L'eccessiva onerosità conseguente alla pandemia comporta, pertanto, **l'incapacità dell'imprenditore di far fronte alle obbligazioni assunte in un momento in cui non era prevedibile un evento straordinario come quello pandemico**
- La disciplina generale sui contratti prevede **la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex. art. 1467 cod. civ.** ancorché detta disposizione risulti solo parzialmente pertinente, in quanto la misura prevista da detta disposizione non ha natura conservativa

- Deve trattarsi di **misura indispensabile, non altrimenti sostituibile**, necessaria per il **mantenimento della continuità aziendale** con efficacia del provvedimento del giudice per **il periodo strettamente necessario**
- L'imprenditore che si rivolge al giudice ex art. 10, comma 2 n. 118/2021 dovrà, provare:
  - il **pregresso tentativo di rideterminazione** da parte dell'esperto
  - di **non essere in grado di adempiere alle prestazioni poste a suo carico** dal contratto in corso
  - di **non aver nessun'altra risorsa per poter diversamente proseguire l'attività aziendale**
- Le finalità solidaristiche cui è improntata la norma sono, quindi, delimitate da una **soglia di sacrificio tollerabile**, tenuto conto anche **delle dimensioni della controparte** contrattuale dell'imprenditore in crisi